

Decreto del Direttore generale nr. 103 del 04/07/2017

Proponente: Paola Querci

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Estensore: Caterina Rossetti

Oggetto: Ricorso al TAR Toscana promosso dalla Società Marmo Canaloni S.R.L. prot. n. 22755 deel 31/03/2017 - affidamento procura alle liti all'Avvocatura Regionale Toscana

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il ricorso al TAR Toscana (agli atti della Direzione generale), promosso dalla Società Marmo Canaloni prot. n. 22755 del 31/03/2017, per l'annullamento:

A) della nota prot. n. 5991 del 30 gennaio 2017, notificata in pari data alla ricorrente a mezzo pec, a firma del Dirigente del Settore Marmo, U.O. Concessioni e Gestione patrimonio del Comune di Carrara, avente ad oggetto " trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27/01/2017 ex L.R: 35/15",

nonchè per l'annullamento, in parte qua,

- B) della Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 gennaio 2017 allegata alla nota di cui al precendente punto A), avente ad oggetto "Autorizzazione attività estrattiva piano di coltivazione cava n. 131 "Campanella" bacino n 4 Colonnata Società "Marmo Canaloni Srl"", nella parte relativa alle ulteriori prescrizioni da adottare per la limitazione dell'impianto ambientale sulla base della determinazione A.R.P.A.T, mai notificata e/o notificata alla ricorrente, resa nella relativa Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c 2, L. n. 241/1990 e s.m.i;
- C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto; in particolare (e per quanto occorrer possa):
- del verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 15 novembre 2016 (espressamente richiamato nell'Autorizzazione di cui al precedente punto B)), mai notificato e/o notificato alla ricorrente;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio per sostenere la legittimità dell'operato dell'Agenzia nel procedimento oggetto del contenzioso;

Rilevato che gli adempimenti attualmente alla cura dell'ufficio legale interno non consentirebbero a detto ufficio un immediato approfondimento istruttorio per preparare la difesa dell'Agenzia e che l'Agenzia ritiene pertanto opportuno avvalersi della Avvocatura Regionale della Toscana (ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005);

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

- 1. di costituirsi in giudizio nel procedimento giurisdizionale promosso con ricorso al TAR Toscana dalla Società Marmo Canaloni s.r.l. prot. n. 22755 del 31/03/2017;
- 2. di affidare la procura alle liti all'Avvocatura Regionale della Toscana in ogni stato e grado del procedimento, che provvederà mediante legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11/1933 n.1578;
- 3. di dare mandato al responsabile del procedimento di fornire ogni sollecito e utile supporto all'Avvocatura, nonché di monitorare l'andamento del procedimento giudiziario;
- 4. di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Querci ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
- 5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile visto i tempi brevi per la costituzione in giudizio.

Il Direttore generale Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 29/06/2017
- Paola Querci, sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 29/06/2017
- Paola Querci , il proponente in data 29/06/2017
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 29/06/2017
- \bullet Guido Spinelli , Direttore tecnico in data $\,04/07/2017\,$
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 04/07/2017